

Verbale n. **56**

Seduta antimeridiana del 30 aprile 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 10.18

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 56^a seduta del Consiglio regionale.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Bolzonello, Liguori e Spagnolo.
(I congedi sono concessi)

Il PRESIDENTE rivolge un saluto, a nome del Consiglio, agli alunni e ai loro insegnanti accompagnatori della scuola "Galilei" di Gorizia, presenti in tribuna per assistere ai lavori assembleari.

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

"Disposizioni multisettoriali e di semplificazione" (18)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, MORETUZZO, CAPOZZI**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, è stato approvato l'articolo 83 sexies e che ora i lavori procederanno con l'esame degli articoli aggiuntivi successivi.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 septies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 septies.1)

"1. Dopo l'articolo 83 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 83 septies

(Rendicontazione incentivi in materia di cultura e sport)

1. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi per eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, degli incentivi concessi per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura sul tema 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini e per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.

2. Il termine per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi nell'anno 2022 per interventi relativi alle sale cinematografiche, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 132, è prorogato fino al termine del 31 dicembre 2024.

3. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi all'Università popolare di Trieste nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 28 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno di concessione dei contributi e la data di presentazione della domanda.

5. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 in relazione a quanto disposto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026>>. (S/68548)"

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale con riferimento ai commi 1, 2 e 3.

L'assessore ANZIL illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (astenuta), MORETUZZO (astenuto) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza BASSO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ANZIL (tutti favorevoli).

L'emendamento 83 septies.1, istitutivo dell'articolo 83 septies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 octies, con il relativo subemendamento:

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 83 octies.1 (83 octies.0.1)

"1. Dopo il comma 5 dell'articolo 83 octies, così come introdotto dall'emendamento 83 octies 1, sono introdotti i seguenti:

<<5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Ampezzo per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative culturali relative alla celebrazione dell'ottantennale della "Zona Libera della Carnia e dell'Alto Friuli" del 1944.

5 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

5 quater. Il contributo di cui al comma 5 bis può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

5 quinquies. Per le finalità di cui al comma 5 bis è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5 sexies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 quinquies si provvede mediante storno di euro 70.000 Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.>>."

GIACOMELLI

Emendamento aggiuntivo (83 octies.1)

"1. Dopo l'articolo 83 septies è aggiunto il seguente:

<<Art. 83 octies

(Contributo al Comune di Trieste per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative culturali relative alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.*
- 2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.*
- 3. Il contributo di cui al comma 1 può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..*
- 4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.*
- 5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di euro 70.000 Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/43066).>>."*

Il consigliere GIACOMELLI illustra l'emendamento 83 octies.1.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra il subemendamento 83 octies.0.1.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi illustrativi precedenti, ribadisce l'importanza di contribuire alla riuscita delle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia, considerato l'alto valore storico di questa iniziativa per la nostra regione.

A questo punto, si apre un articolato dibattito sulle "sensibilità diverse" che caratterizzano i due emendamenti, l'uno proposto dalla maggioranza per la celebrazione del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954, l'altro dall'opposizione per la celebrazione dell'ottantennale della "Zona Libera della Carnia e dell'Alto Friuli" del 1944, nel quale intervengono, nell'ordine, i consiglieri LOBIANCO (il quale chiede di aggiungere la propria firma sull'emendamento 83 octies.1), MENTIL (il quale, invece, chiede di aggiungere la firma sul subemendamento 83 octies.0.1), HONSELL (il quale, dopo un ripetuto vivace scambio di battute *fuori microfono* con il consigliere GIACOMELLI, chiede di aggiungere la firma sul subemendamento 83 octies.0.1 evidenziando altresì l'importanza di considerare entrambi le vicende storiche oggetto degli emendamenti) e PELLEGRINO (la quale, tra l'altro, chiede di aggiungere la propria firma sull'emendamento 83 octies.0.1), il Relatore di minoranza MORETTI (il quale dichiara che tutti i componenti del gruppo Partito Democratico appongono la

firma su entrambi gli emendamenti, e preannuncia un voto favorevole), i consiglieri NOVELLI (il quale, invece, chiede di aggiungere la firma sul solo subemendamento 83 octies.1) e nuovamente GIACOMELLI (il quale, dopo aver accettato tutte le richieste di aggiunta firma sul proprio emendamento, motiva la propria contrarietà nell'associare in un medesimo contesto normativo due ricorrenze di eventi comunque diversi come fatti storici e successione temporale), il Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale, tra l'altro, ribadisce che quanto richiesto con l'emendamento 83 octies.0.1 non solo non si contrappone all'emendamento Giacomelli, ma anzi tende ad aggiungersi a quella serie di eventi ritenuti significativi anche fuori regione), BULLIAN (il quale spiega ulteriormente la scelta dell'opposizione di agganciare l'emendamento Moretuzzo all'emendamento Giacomelli) e CAPOZZI (la quale, nel ritenere entrambi le iniziative valide, aggiunge, con il consenso dei proponenti, la propria firma sul subemendamento 83 octies.0.1).

Il consigliere HONSELL, ottenuta nuovamente la parola sull'ordine dei lavori, chiede un chiarimento sulla trasparenza dei bandi, a cui replica prontamente il consigliere GIACOMELLI.

Sempre in sede di dibattito, interviene il Relatore di maggioranza CALLIGARIS (il quale motiva le ragioni per le quali l'emendamento Giacomelli ha una propria autonomia).

L'assessore ANZIL, ottenuta la parola, dopo aver criticato l'emendamento Moretuzzo ritenendolo speculare a quello di Giacomelli anche se di diverso argomento, precisa che, tra l'altro, il primo è privo di copertura finanziaria a differenza dell'emendamento Giacomelli, concordato anche sotto l'aspetto finanziario con l'assessorato; rassicura, inoltre, che sulle iniziative riguardanti la "Zona Libera della Carnia" sono già previsti dei bandi specifici finanziati annualmente.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (la quale si rimette all'Aula), MORETUZZO (favorevole al subemendamento 83 octies.0.1 mentre si astiene sull'emendamento 83 octies.1) e MORETTI (favorevole su entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ANZIL (tutti favorevoli all'emendamento 83 octies.1 e contrari sul subemendamento 83 octies.0.1).

Dopo una prima votazione annullata, su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretuzzo, il subemendamento 83 octies.0.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 1002: favorevoli 16, contrari 25*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Giacomelli, l'emendamento 83 octies.1, istitutivo dell'articolo 83 octies, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 1003: favorevoli 33, contrari 2, astenuti 5*) (è stato registrato il voto favorevole del consigliere Grilli).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 novies, con il relativo subemendamento:

MORETUZZO, BULLIAN. MASSOLINO

Subemendamento all'emendamento 83 novies (83 novies.0.1)

"1. Dopo il comma 6 dell'articolo 83 novies, così come introdotto dall'emendamento 83 novies sono

introdotti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni culturali che si occupano di ricerca e studio della storia contemporanea locale con particolare riguardo la ai movimenti di liberazione fino al 100 per cento della spesa ammissibile per iniziative culturali legate alle celebrazioni dell'ottantennale della "Zona Libera della Carnia e dell'Alto Friuli" del 1944.

6 ter. I contributi di cui al comma 6 bis sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000.

6 quater. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i singoli settori specifici e le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, le spese ammissibili, nonché l'ammontare minimo e massimo dei contributi di cui al comma 6 bis.

6 quinquies. I contributi di cui al comma 6 bis possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

6 sexies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6 septies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 bis si provvede mediante storno di euro 50.000 Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.>>."

GIACOMELLI

Emendamento aggiuntivo (83 novies.1)

"1. Dopo l'articolo 83 octies è aggiunto il seguente:

<<Art. 83 novies

(Contributi per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per iniziative culturali legate alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

3. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i singoli settori specifici e le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, le spese ammissibili, nonché l'ammontare minimo e massimo dei contributi di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al comma 1 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di euro 50.000 Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/43066).>>.”

Il consigliere BULLIAN dà per illustrato il subemendamento 83 novies.0.1.

Il consigliere GIACOMELLI illustra l'emendamento 83 novies.1.

Si apre ancora un ulteriore articolato dibattito su materia analoga a quella trattata in precedenza, nel quale intervengono il Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale, tra l'altro, giustifica la scelta del subemendamento come strumento regolamentare utilizzato), COSOLINI (il quale sottolinea l'imparzialità e correttezza degli Uffici della Direzione cultura in tutte le amministrazioni che si sono avvicendate in questi anni), RUSSO (il quale, tra l'altro, invita la maggioranza a non fermarsi sulle vicende del passato ma a guardare alle problematiche attuali magari con una visione forte per il futuro), HONSELL (il quale chiarisce alcune sue affermazioni effettuate in precedenza interpretate, a suo dire, in maniera errata), il Relatore di maggioranza BASSO, il Relatore di minoranza MORETTI (il quale evidenzia che c'è ancora un approccio ideologico nell'affrontare tematiche come quelle in discussione) e il consigliere POLESELLO.

L'assessore ANZIL, nell'ambito di un proprio intervento, richiama quanto affermato per gli emendamenti di cui all'articolo precedente, considerati speculari a quelli ora in discussione.

Il subemendamento 83 novies.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 83 novies.1, istitutivo dell'articolo 83 novies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 decies:

BERNARDIS, POLESELLO, BOLZONELLO, DI BERT, MORANDINI, LIRUTTI

Emendamento aggiuntivo (83 decies.1)

“1. Nel Capo V (“Disposizioni in materia di cultura e sport”), dopo l'articolo 83 novies è inserito il seguente:

<<Art. 83 decies

(Valorizzazione dei riti antichi e dei culti arborei)

1. Nel riconoscere e sostenere l'espressione e la diffusione della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialità delle Comunità locali, la Regione promuove la definizione di modalità operative uniformi e funzionali alla migliore e più celere organizzazione degli eventi e delle manifestazioni, con particolare riferimento a quelli correlati alle celebrazioni di culti arborei – vegetazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione individua percorsi e modalità di semplificazione dei procedimenti necessari allo svolgimento degli eventi organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e

Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco, Parrocchie e Comitati di cittadini mediante l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del DDL 18, di linee guida indirizzate ai promotori degli stessi ed integranti quanto previsto al comma 3.

3. Il promotore e responsabile dell'evento comunica previamente al Comune territorialmente competente ogni informazione utile ad inquadrare il tipo di manifestazione, indicando almeno la data, l'ora, il luogo o il percorso individuati nonché l'oggetto dell'evento ed il numero stimato di partecipanti. A seguito della ricezione della comunicazione di preavviso dell'iniziativa, da effettuarsi obbligatoriamente non meno di tre giorni prima dell'evento a cura del promotore e responsabile dello stesso, il Comune territorialmente competente provvede a coordinare le attività necessarie per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie e dei pareri di spettanza delle diverse amministrazioni competenti.

4. Le linee guida di cui al comma 2 includono:

a) criteri per l'individuazione del sito idoneo ad ospitare la specifica tipologia di evento e la delimitazione delle aree interessate dalle operazioni di messa a dimora dell'essenza arborea;

b) indicazioni per la redazione del piano di sicurezza;

c) indicazioni per l'elaborazione del progetto finalizzato alla realizzazione della postazione ospitante l'essenza arborea, con definizione dei connessi adempimenti di ordine statico;

d) disposizioni per l'organizzazione e l'effettuazione delle operazioni di trasporto dal sito di prelievo a quello di posizionamento dell'essenza arborea a fini celebrativi, con preferenza per soluzioni che privilegino tragitti su strade ponderali o comunque di minor impatto ed incidenza rispetto alla mobilità ordinaria;

e) indicazioni per l'autorizzazione al taglio colturale, con evidenza delle eventuali possibilità di operare in deroga rispetto alle finestre temporali ordinariamente previste;

f) tempi massimi di svolgimento dell'evento nonché di mantenimento dell'essenza nel luogo dell'evento medesimo;

g) definizione del ruolo di coordinamento della Protezione civile nell'ambito delle operazioni di sollevamento e posizionamento dell'essenza.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione coordina l'organizzazione di sessioni formative indirizzate ai promotori degli eventi e delle manifestazioni, volte all'omogeneizzazione delle prassi operative ed alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti necessari al loro svolgimento.>>.”

Nota: La proposta di emendamento è finalizzata a definire misure standard ed omogenee in relazione all'organizzazione ed effettuazione di manifestazioni dedicate ai culti arborei nel territorio regionale, garantendo condizioni di sicurezza durante lo svolgimento degli eventi anche mediante il coordinamento e la partecipazione degli enti pubblici competenti. La maggior certezza degli adempimenti necessari in capo agli organizzatori e la collaborazione delle amministrazioni pubbliche è volta a consentire il mantenimento di tali importanti eventi identitari e relazionali, fattori essenziali e vitali per le comunità locali della Regione, limitando eccessive frammentazioni ed incertezze sugli obblighi e relative conseguenze, che rischierebbero di compromettere la sopravvivenza di dette tradizioni.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

Il consigliere BERNARDIS, dopo aver illustrato tale emendamento, lo ritira.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 undecies:

BERNARDIS, POLESELLO, BOLZONELLO, DI BERT, MORANDINI, LIRUTTI

Emendamento aggiuntivo (83 undecies.1)

“1. Dopo l'articolo 83 decies è aggiunto il seguente:

Art. 83 undecies

(Scorrimento graduatoria bando Primis Plus)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite la Società Filologica Friulana, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili presentati a valere sul Bando per interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia attraverso la lingua e la cultura friulana, pubblicato il 15 dicembre 2023 e finanziato nell'ambito del progetto europeo Primis Plus.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto alla Società Filologia Friulana un rimborso forfettario nella misura massima di euro 9.000.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società Filologica Friulana presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura istanza di finanziamento.
4. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70% del finanziamento concesso e sono stabiliti termini e modalità di presentazione del rendiconto e di erogazione del saldo.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2024
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di euro 100.000 dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma n. 1 (Sport e tempo libero) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/43066)>>.

COPERTURA:

€ 100.000 per il 2024 dal capitolo di spesa 43066"

Nota: Nell'ambito del progetto europeo Primis Plus, di cui la Direzione centrale cultura e sport è partner, il 15 dicembre 2023 è stato pubblicato un bando per interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia attraverso la lingua e la cultura friulana gestito dalla Società Filologica Friulana. La graduatoria del bando prevede un totale di 32 progetti e con le risorse del bando, pari ad € 80.000, sono finanziati integralmente 10 progetti e parzialmente un ulteriore progetto. In considerazione del fatto che a valere sul bando sono stati presentati un numero importante di progetti di rilevante interesse per il territorio, con la norma proposta si prevede di integrare le risorse messe a disposizione dal progetto Primis Plus per consentire lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili. Lo stanziamento previsto dalla presente norma consente di integrare il finanziamento del progetto parzialmente coperto dalle risorse del bando e lo scorrimento di ulteriori 11 progetti, per un totale di 22 progetti finanziati.

Il consigliere BERNARDIS illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito interviene il solo Relatore di minoranza MORETTI, a cui replica subito l'assessore ANZIL fornendo i chiarimenti richiesti.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (astenuta), MORETUZZO e MORETTI (entrambi favorevoli), i Relatori di maggioranza BASSO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ANZIL (tutti favorevoli).

L'emendamento 83 undecies.1, istitutivo dell'articolo 83 undecies, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora all'esame del Capo VI in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

L'articolo 84, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 84 bis:

CELOTTI, MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (84 bis.1)

"Dopo l'articolo 84, si aggiunge il seguente:

<<Art. 84 bis

(Finanziamento contributi stabilizzazione lavoratori precari relativi all'anno 2023)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate nell'anno 2023 non soddisfatte a causa dell'insufficiente disponibilità economica, per i contributi per la trasformazione di contratti di lavoro precario in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui agli articoli 29, 30, 32 e 33, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. Per le finalità previste dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 5.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026 (cap. 8008/S e cap. 8014/S).>>."

Copertura:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 – Spese correnti

| 2024: - 4.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 4.000.000,00 euro per l'anno 2024

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 – Spese correnti

| 2024: - 1.000.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2024

La consigliera CELOTTI illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, il consigliere HONSELL, il Relatore di minoranza MORETTI e l'assessore ROSOLEN.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza BASSO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti contrari).

L'emendamento 84 bis.1, istitutivo dell'articolo 84 bis, posto in votazione, non viene approvato.

Gli articoli 85, 86, 87 e 88, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il PRESIDENTE, constatato che l'impianto elettronico per la rilevazione delle votazioni è momentaneamente fuori uso, comunica che si procederà ora con votazione palese per alzata di mano.

L'articolo 89, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione e per alzata di mano, viene approvato.

L'articolo 90, che non presenta emendamenti, dopo il solo intervento nel dibattito del consigliere BERNARDIS (*fuori microfono in quanto l'impianto audio è momentaneamente fuori uso*), posto in votazione tramite l'impianto elettronico di rilevazione dei voti, viene approvato.

All'articolo 91 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (91.1)

"1. Alla lettera b) del comma 1 dopo le parole <<Giulia>> sono aggiunte le seguenti <<e la parola <<secondo>> è sostituita dalla seguente <<primo>>>>.

2. Dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<c bis) al comma 87 la parola <<secondo>> è sostituita dal seguente <<primo>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La Relatrice di minoranza CAPOZZI illustra tale emendamento e, dopo un intervento del PRESIDENTE che reputa l'emendamento inammissibile, lo ritira.

L'articolo 91, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 92, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 93 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PUTTO, MASSOLINO, LIGUORI

Subemendamento modificativo all'emendamento 93.1 (93.0.1)

"Alla lettera e) le parole <<della presente Legge>> sono sostituite con le parole <<della legge regionale (DDL18)>>."

PUTTO, MASSOLINO, BULLIAN

Subemendamento modificativo all'emendamento 93.1 (93.0.2)

"Dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:

<<4 ter. Per le finalità previste dal comma 4 bis è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/3306)>>."

PUTTO, BULLIAN, MASSOLINO, LIGUORI, MORETUZZO

Emendamento modificativo (93.1)

"Al comma 1 dell'art 93, dopo la lettera d, è aggiunta la seguente lettera:

<<e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis) in via sperimentale, per la durata di un anno dalla data di pubblicazione della presente Legge e in deroga al Regolamento di cui al presente comma, il requisito sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene richiesto solo in capo ai soggetti che escono dal nucleo familiare di provenienza per formare il nuovo nucleo. Qualora la misura sperimentale venga ritenuta rispondente alle finalità normative, sentita la commissione consigliare competente, si provvederà ad inserirla nel Regolamento.>>.>>.”

Nota: L'art. 9 comma 4 del “Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) stabilisce che sui requisiti dei beneficiari dei contributi per la prima casa, “... OMISISS ... sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al comma 2 lettera d) è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superano i trentasei anni di età”.

Si richiede che l'ISEE sia riferito solo ai soggetti che andranno a formare il nuovo nucleo familiare, e non ai nuclei familiari di provenienza.

Il consigliere PUTTO illustra gli emendamenti presentati all'articolo 93.

Nel successivo dibattito, interviene la sola assessore ROSOLEN, la quale, motivandone le ragioni, chiede ai proponenti il ritiro degli emendamenti per eventualmente trasformarli in un Ordine del giorno.

Il consigliere PUTTO, nell'accogliere la proposta dell'Assessore, ritira quindi gli emendamenti e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno.

L'articolo 93, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 94, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 bis.1)

“Dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

<<Art. 94 bis

(Sostegno all'ampliamento dell'Urban Center delle Imprese)

1. Al fine di estendere l'attuale destinazione dei primi due piani dell'edificio di Corso Cavour denominato Urban center di proprietà del Comune di Trieste per lo svolgimento di attività di FabLab, di contaminazione funzionale e animazione e di insediamento di postazioni per start up e per eventuale sede degli enti gestori dei cluster regionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), oltre che ad insediamento di imprese innovative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) con il Comune di Trieste e con il concessionario Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, per la ristrutturazione del terzo piano dell'edificio stesso.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 descrive la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i termini e le condizioni per la concessione del finanziamento e la liquidazione, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione dell'intervento. Con riferimento agli obblighi delle parti, l'accordo stabilisce in particolare:

a) che l'Amministrazione regionale si impegna a concedere al Comune di Trieste, nel rispetto dell'articolo 27 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, un finanziamento per l'importo massimo di 1.250.000 euro a concorso del completamento dell'intervento di cui al comma 1;

b) che il Comune di Trieste si impegna a concedere gli spazi del terzo piano dell'edificio di cui al comma 1 all'attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio per una durata non incompatibile con quella degli interventi edilizi;

c) la disciplina del rapporto fra il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, relativamente all'affidamento dei lavori di ristrutturazione, alla destinazione e gestione dei beni e all'indicazione delle attività in capo al Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa;

d) la disciplina delle condizioni per la liquidazione e la rendicontazione del contributo e l'eventuale liquidazione anticipata al Comune delle risorse finanziarie in un'unica soluzione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68805)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (60006/S)>>."

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (astenuita), MORETUZZO (astenuito) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 bis.1, istitutivo dell'articolo 94 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 ter.1)

"Dopo l'articolo 94 bis è inserito il seguente:

<<Art. 94 ter

(Interventi nel campo dell'housing universitario)

1. Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<entro il mese di aprile 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il mese di luglio 2024>>." La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi, in sede di dibattito, del consigliere HONSELL e dell'assessore ROSOLEN, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 ter.1, istitutivo dell'articolo 94 ter, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 quater.1)

"Dopo l'articolo 94 ter è inserito il seguente:

<<Art. 94 quater

(Modifica all'articolo 39 della legge regionale 13/2018)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) è inserito il seguente:

<<2 ter. Per motivate esigenze, la durata del Programma di cui al comma 2 può essere prorogata per un periodo non superiore a due anni con deliberazione di Giunta regionale.>>.>>."

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 quater.1, istitutivo dell'articolo 94 quater, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 quinquies.1)

"Dopo l'articolo 94 quater è inserito il seguente:

<<Art. 94 quinquies

(Scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023)

1. La scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 10 settembre 2021 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24 marzo 2023, è fissata al 31 dicembre 2025.>>."

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 94 quinquies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 sexies.1)

"Dopo l'articolo 94 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 94 sexies

(Abbattimento rette dei servizi educativi per la prima infanzia)

- 1. Al fine di rafforzare le misure di supporto alle famiglie e facilitare l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse a valere sulla programmazione 2021/2027 del Fondo Sociale Europeo Plus ed in coerenza con la Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2023, in relazione all'annualità 2024, l'azione finalizzata all'abbattimento rette asili nido, Programma specifico n. 30/23, (Misure di sostegno alle famiglie anche in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2024/2025).*
- 2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (cap. 13708/S, 13785/S, 13786/S).*
- 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (cap. 43103/S, 43104/S, 43105/S)>>."*

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 sexies.1, istitutivo dell'articolo 94 sexies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 septies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 septies.1)

"Dopo l'articolo 94 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 94 septies

(Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana)

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14 della Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, è autorizzato l'aumento del finanziamento alle istituzioni scolastiche per l'insegnamento della lingua friulana.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/5474)
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/5235)>>.”

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 septies.1, istitutivo dell'articolo 94 septies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 octies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 octies.1)

“Dopo l'articolo 94 septies è inserito il seguente:

<<Art. 94 octies

(Adeguamento spese di funzionamento ARDIS)

1. Al fine di assicurare il funzionamento e l'esercizio delle competenze attribuite all'Agenzia regionale per il diritto allo studio è autorizzato l'aumento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione all'ARDIS ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/5080)
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo, per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/4491)>>.”

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 octies.1, istitutivo dell'articolo 94 octies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 novies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 novies.1)

"Dopo l'articolo 94 octies è inserito il seguente:

<<Art. 94 novies

(Contributo per Servizio di accompagnamento agli interventi formativi dei programmi Piazza e GOL)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAZZA - Uno spazio aperto per apprendere", finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL 2022/2025, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a copertura delle spese sostenute a partire dal 1 aprile 2024 per lo sviluppo di un servizio sperimentale della durata di un anno, a raccordo dell'attività di presa in carico delle persone inviate dai Centri per l'impiego regionale e dell'accompagnamento all'attività formativa in attuazione di PiAZza e GOL.

2. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla direzione centrale competente in materia di formazione. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività da realizzare dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese preventivate a decorrere dalla data indicata al comma 1.

3. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo preventivato e dichiarato in sede di presentazione della domanda.

4. La concessione del contributo è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.

5. Ciascuna Associazione Temporanea di impresa può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 80 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68801)

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/5235)>>."

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (favorevole), MORETUZZO (astenuito), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 novies.1, istitutivo dell'articolo 94 novies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 decies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 decies.1)

"Dopo l'articolo 94 novies è inserito il seguente:

<<Art. 94 decies

(Sostegno alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM))

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale - OGS di Trieste per la predisposizione del dossier finalizzato alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM), i cui contenuti sono stati definiti nell'Appendice 2 della decisione (EU) 2021/820 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 sull'Agenda strategica dell'Innovazione dell'European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027.*
- 2. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.*
- 3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/ 68802)*
- 4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (60006/S)>>."*

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI e MORETUZZO, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 decies.1, istitutivo dell'articolo 94 decies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 undecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 undecies.1)

“Dopo l’articolo 94 decies è inserito il seguente:

<<Art. 94 undecies

(Disposizioni in materia di accordi di edilizia universitaria e edilizia abitativa per le case dello studente)

1. Per la realizzazione di interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011 n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale) e di cui all’articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) che per caratteristiche e complessità richiedono il coinvolgimento di più soggetti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e accordi di programma ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai quali partecipano, in relazione allo specifico interesse, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, il Conservatorio di musica di Trieste, il Conservatorio di musica di Udine e l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS).

2. Gli accordi di cui al comma 1 descrivono la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i soggetti beneficiari, i termini e le condizioni per la concessione e la liquidazione di eventuali contributi, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell’attuazione degli interventi.

3. Della stipula degli accordi di cui al comma 1 viene data comunicazione alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) e alla Conferenza del sistema universitario regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 2/2011.

4. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro in ragione di 7 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria), Titolo n. 2 (Spese in contro capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68800)

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all’interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/68572)>>.”

L’assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l’assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L’emendamento 94 undecies.1, istitutivo dell’articolo 94 undecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell’articolo 94 duodecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 duodecies.1)

“Dopo l’articolo 94 undecies è inserito il seguente:

<<Art. 94 duodecies

(Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione aziendale in situazione di difficoltà)

1. Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:

a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;

b) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte sul territorio regionale nelle ipotesi di cui all'articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990).

2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di passaggio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024 nella misura di 3.000 euro.

3. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente al passaggio al nuovo datore di lavoro ovvero anche successivamente al passaggio, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

6. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68803)

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/8008)>>."

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (favorevole), MORETUZZO (astenuito) MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 duodecies.1, istitutivo dell'articolo 94 duodecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 94 terdecies:

NOVELLI

Emendamento aggiuntivo (94 terdecies.1)

"Dopo l'articolo 94 duodecies è inserito il seguente:

<<Art. 94 terdecies

(Proroga del termine di rendicontazione di contributi per acquisto attrezzature informatiche)

1. Le spese sostenute a valere sul "Bando per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ai sensi dell'articolo 7, commi da 82 a 85, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), approvato con decreto n. 4834/GRFVG dell'8 febbraio 2023, possono essere rendicontate fino al termine del 31 luglio 2024.>>."

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il consigliere NOVELLI illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi, in sede di dibattito, del consigliere HONSELL e dell'assessore ROSOLEN, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 94 terdecies.1, istitutivo dell'articolo 94 terdecies, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora all'esame del Capo VII in materia di salute, politiche sociali e disabilità.

All'articolo 95 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (95.1)

"Al comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale 22/2019, così come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 95 del presente Disegno di Legge, dopo le parole <<Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Il consigliere HONSELL illustra tale emendamento.

Dopo il solo intervento, in sede di dibattito, dell'assessore RICCARDI (contrario all'emendamento), prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI (tutti favorevoli), ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore RICCARDI (tutti contrari).

L'emendamento 95.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 95, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 96 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

FASIOLO

Emendamento modificativo (96.1)

"All'articolo 96, dopo le parole: <<finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale>>, sono aggiunte le seguenti: <<pur nell'attenzione primaria, come da esito della conferenza Stato Regioni, al potenziamento del servizio pubblico,>>."

HONSELL

Emendamento modificativo (96.2)

"Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 96 del presente Disegno di legge, dopo le parole <<soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'acquisto di prestazioni sanitarie svolte all'interno di strutture sanitarie regionali da personale esterno>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (96.3)

"Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 96 del presente Disegno di legge, le parole <<6 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<5 per cento>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 96.1.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 96.2 e 96.3.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, la consigliera PELLEGRINO, la Relatrice di minoranza CAPOZZI (che preannuncia il suo voto contrario all'articolo), il consigliere CONFICONI, il Relatore di minoranza MORETUZZO (*in lingua friulana*) e, infine, l'assessore RICCARDI (il quale risponde alle sollecitazioni emerse nel dibattito).

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (favorevole a tutti gli emendamenti), MORETUZZO (favorevole a tutti gli emendamenti) e MORETTI (favorevole all'emendamento 96.1, astenuto sui restanti; preannuncia, altresì, il voto contrario del proprio Gruppo all'articolo), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore RICCARDI (tutti contrari agli emendamenti).

L'emendamento 96.1, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Capozzi, l'emendamento 96.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 1032: favorevoli 7; contrari 23; astenuti 10*).

L'emendamento 96.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 96, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 96 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (96 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 96 è inserito il seguente:

<<Art. 96 bis

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26/2015)

1. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, le parole: <<annuali di cui ai commi 10 e 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).>>;

b) al comma 10, le parole: <<emergenti nel corso dell'anno>> sono sostituite dalla seguente: <<urgenti>>;

c) al comma 11, le parole: <<emergenti nel corso dell'anno>> sono sostituite dalla seguente: <<urgenti>>;

d) al comma 13, le parole: <<100.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<quello definito all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 36/2023>>;

e) alla lettera a) del comma 22, le parole: <<strutture residenziali e non residenziali socio-assistenziali>> sono sostituite dalle seguenti: <<strutture socioassistenziali e sociosanitarie a ciclo residenziale o diurno>>;

f) dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Il parere espresso dal NVISS è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile anche al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.

22 ter. La Direzione centrale avente competenza in materia di salute, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso, e gli enti del SSR, a fini consultivi, possono richiedere il parere del NVISS sui DOCFAP di ogni tipologia e di ogni importo.>>.>>."

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (astenua), MORETUZZO (astenua) MORETTI (astenua), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore RICCARDI (tutti favorevoli).

L'emendamento 96 bis.1, istitutivo dell'articolo 96 bis, posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 97 e 98, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 99, che non presenta emendamenti, dopo gli interventi in dibattito della consigliera PELLEGRINO e dell'assessore RICCARDI, posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 100 e 101, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 101 bis, con un relativo subemendamento:

BULLIAN, MORETTI, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, COSOLINI, DI BERT, MAZZOLINI, CELOTTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, PISANI, FASIOLO, CAPOZZI, POZZO, PELLEGRINO, HONSELL, BERNARDIS, CALLIGARIS, CABIBBO, GIACOMELLI

Subemendamento all'emendamento 101 bis.1 (101 bis.0.1)

"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 101 bis, così come introdotto dall'emendamento 101 bis.1, è introdotto il seguente:

<<2. La "Giornata mondiale delle vittime del lavoro e dell'amianto" (fissata dall'Organizzazione internazionale del lavoro al 28 aprile) si commemora ogni anno con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale può essere dato riconoscimento a persone, enti o organismi che si contraddistinguono per le attività di sensibilizzazione e prevenzione rispetto ai rischi dell'amianto e alle patologie asbesto correlate.>>."

Note: Alla luce della particolare incidenza numerica di malattie da amianto rilevate sul territorio regionale si ritiene opportuno introdurre la presente previsione normativa.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETTI, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, PUTTO, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (101 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 101 è aggiunto il seguente:

<<Art. 101 bis

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2001)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) la parola <<tre>> è sostituita dalla parola <<cinque>>;

b) alla lettera e) bis dopo le parole <<regionale all'ambiente>> sono aggiunte le parole: <<e un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di salute, designato dall'Assessore regionale alla salute;>>."

Nota di commento: modifiche atte a garantire la massima rappresentatività della Commissione.

Il consigliere BULLIAN illustra entrambi gli emendamenti.

I consiglieri MARTINES e PELLEGRINO e la Relatrice di minoranza CAPOZZI sottoscrivono, con il consenso dei proponenti, i due emendamenti.

Nel successivo dibattito, interviene il solo assessore RICCARDI, il quale, motivandone le ragioni, dichiara di condividere i due emendamenti.

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore RICCARDI (tutti favorevoli ad entrambi gli emendamenti).

Il subemendamento 101 bis.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 101 bis.1, istitutivo dell'articolo 101 bis, così come subemendato, viene approvato.

L'articolo 102, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 102 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (102 bis.1)

"Dopo l'articolo 102 è inserito il seguente:

<<Art. 102 bis

(Norme finanziarie in materia di salute, politiche sociali e disabilità)

1. Per le finalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è autorizzata la spesa complessiva di 10.500.000 euro suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/4902)

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/4527)>>."

L'assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (astenuita), MORETUZZO (favorevole) MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore RICCARDI (tutti favorevoli).

L'emendamento 102 bis.1, istitutivo dell'articolo 102 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 102 ter:

BULLIAN

Emendamento aggiuntivo (102 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 102 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 102 ter

(Modifiche alla legge regionale 20/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente comma:

<<2 bis. La Regione promuove, favorisce e sostiene attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali.>>.

2. All'articolo 5, comma 2 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo le parole <<ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.>> sono inserite le seguenti: <<Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell'arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione.>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Il consigliere BULLIAN illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono il consigliere GHERSING (il quale sottoscrive, con il consenso dei proponenti, l'emendamento 102 ter.1) e l'assessore RICCARDI (il quale dichiara di condividere l'emendamento).

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, ed i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore RICCARDI (tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 102 ter.1, istitutivo dell'articolo 102 ter, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, si accerta che non vi siano contrarietà in Aula a voler terminare l'esame dei pochi emendamenti di competenza dell'assessore Riccardi ancora rimasti prima della conclusione della seduta antimeridiana.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 102 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (102 quater.1)

"Dopo l'articolo 102 ter è inserito il seguente:

<<Art. 102 quater

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2014)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 dopo le parole: <<avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali>> sono inserite le seguenti: <<ed eventuali altri enti pubblici vigilati, individuati dalle stesse e ad esse funzionali>>.>>."

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale

L'assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (astenuta), MORETUZZO (favorevole) MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 102 quater.1, istitutivo dell'articolo 102 quater, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 102 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (102 quinquies.1)

"Dopo l'articolo 102 quater è inserito il seguente:

<<Art. 102 quinquies

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)

1. I commi dal 72 al 73 quater dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)) sono abrogati.>>."

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI (astenuita), MORETUZZO (favorevole) MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli).

L'emendamento 102 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 102 quinquies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 102 sexies:

BULLIAN

Emendamento modificativo (102 sexies.1)

"1. Dopo l'articolo 102 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art. 102 sexies

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 16/2022)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi socio-sanitari in materia.) è inserito il seguente:

<<comma 3 bis: In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi e contributi regionali comunque denominati, a seguito di successione per causa di morte, gli incentivi o i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, concessi o confermati in capo agli eredi nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dell'incentivo o del contributo.>>."

Nota di commento: modifiche atte a eliminare le criticità legate ai tempi per la concessione ed erogazione dei contributi.

Il consigliere BULLIAN tale emendamento.

Nel successivo dibattito, interviene il solo assessore RICCARDI, la quale motivandone le ragioni chiede ai proponenti il ritiro dell'emendamento.

Il consigliere BULLIAN, nell'accogliere l'invito dell'Assessore, ritira l'emendamento.

Il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.45, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13.38.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO